



COMUNE DI SANT'ORESTE

Città metropolitana di Roma Capitale

Prot. n° 2080 del 20-3-2020 Ordinanza n. 64 del 20.03.2020 R.G

Oggetto: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA SANITARIA. ANTICIPO ORARIO DI APERTURA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI AL DETTAGLIO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' DISPOSTO CON ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO N. Z00010

IL SINDACO

Visto lo Statuto del Comune di Sant'Oreste;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17.03.2020 con la quale si è ordinato:

1) *Le attività commerciali di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento. Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.*

2) *I gestori delle attività di cui al punto precedente devono comunque:*

a) *garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;*

b) *garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di contagio;*

3) *Si invita la cittadinanza, ove possibile, ad effettuare l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel proprio quartiere di residenza o in quello in cui si svolge l'attività lavorativa.*

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18.03.2020 con la quale si è ordinato:

1) *La misura di cui al punto 1) dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 marzo 2020, n. Z00010, non si applica, oltre che alle farmacie e alle attività di commercio al dettaglio di medicinali non soggetti a prescrizione medica:*

- alle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

- alle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici;
- alle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, situati sia su rete stradale, sia autostradale, nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service.

2) Nei Comuni fino a 5.000 abitanti, con carenza di attività commerciali al dettaglio di beni di prima necessità e, in particolare, di medie e grandi strutture di vendita, il Sindaco valuta l'opportunità, mediante ordinanza, di anticipare l'orario di apertura delle attività medesime rispetto a quanto previsto al punto 1) dell'ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 17 marzo 2020, n. Z00010.

Valutata la necessità di ridurre al minimo la possibilità di assembramenti all'esterno delle attività commerciali al dettaglio di beni di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020;

Considerata la carenza nel Comune di Sant'Oreste di attività commerciali al dettaglio di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020;

Considerato che il Comune di Sant'Oreste è caratterizzato da un fenomeno diffuso di pendolarismo e che l'apertura delle suddette attività commerciali alle ore 8:30, come disposto con la richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17.03.2020, non consentirebbe a chi è tuttora obbligato a recarsi al lavoro di provvedere all'approvvigionamento di beni di prima necessità per la famiglia con la conseguenza di demandare tale incombenza agli altri componenti del nucleo familiare e quindi di incrementare il numero di persone circolanti nel territorio comunale;

Ritenuto pertanto opportuno anticipare l'orario di apertura delle attività commerciali al dettaglio di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 alle ore 7:30;

Considerato che la richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00011 del 18.03.2020, demanda al Sindaco la facoltà, di disporre, mediante ordinanza, tale anticipazione dell'orario di apertura delle attività commerciali al dettaglio di prima necessità;

Sentito in merito il Comandante della Polizia Locale che ha espresso il proprio parere favorevole all'adozione della presente ordinanza;

Richiamato l'art. 54 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Per i motivi innanzi indicati che si intendono integralmente richiamati

1. Alle attività commerciali al dettaglio di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 è consentita l'apertura nei giorni feriali e festivi a partire dalle ore 7:30;
2. Fatta salva la possibilità di anticipo dell'orario di apertura disposta al punto precedente, rimangono ferme tutte le altre disposizioni contenute nelle Ordinanze del Presidente della Regione Lazio n. Z00010 del 17.03.2020 e n. Z00011 del 18.03.2020;

DEMANDA

Ai Responsabili dei Servizi, per quanto di propria competenza, anche in relazione alle disposizioni degli uffici comunali, l'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- sia inviata al Comando di Polizia Locale del Comune di Sant'Oreste;
- sia inviata al Comando Stazione Carabinieri di Rignano Flaminio;

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione ed ha validità fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.



IL SINDACO
Valentina Pini